



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

Prot. 11406

ORDINANZA N. 48

DEL 22.05.2025

OGGETTO: Dichiarazione di inagibilità e divieto d'uso unità immobiliari di via

IL SINDACO

- Visto il verbale relativo all'accertamento eseguito in data 15.05.2025 da personale dell'Area Territorio e Attività Economiche relativamente alla verifica sull'eventuale esecuzione in assenza di titolo abilitativo di opere edili presso l'unità immobiliare in oggetto distinta al fg . . .
- Considerato che da tale accertamento è emersa l'esecuzione di diverse opere edili consistenti, sostanzialmente, nel frazionamento dell'originaria singola unità immobiliare in tre unità immobiliari, rispettivamente una a piano terra e due a piano primo;
- Rilevato quindi che le tre unità immobiliari sono state realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo e che il sopralluogo ha permesso inoltre di rilevare alcune potenziali criticità igienico-sanitarie e di sicurezza impiantistica, relative al mancato rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Locale d'Igiene per quanto disposto in materia di superfici minime dei locali, di caratteristiche delle scale di primo ingresso, di conformità impiantistica sull'allontanamento dei prodotti derivanti dalla cottura dei cibi;
- Verificato inoltre, relativamente ai due monolocali creati a piano primo, che al momento del sopralluogo veniva rilevata l'installazione in entrambi i monolocali di piani cottura a gas collegati a bombole presenti all'interno degli stessi ambienti in totale difformità rispetto a quanto disposto dalle vigenti normative che escludono categoricamente tale possibilità all'interno dei monolocali;
- Rilevata inoltre la mancanza delle necessarie dichiarazioni di conformità relative a tutti gli altri impianti installati all'interno delle unità immobiliari in questione (riscaldamento, adduzione gas metano, idrico sanitario ed elettrico);
- Verificato quindi, visto il mancato rispetto della normativa urbanistico-edilizia in materia di titoli abilitativi per l'esecuzione delle opere nonché la normativa igienico-sanitaria di cui al vigente Regolamento Locale d'Igiene inerente le caratteristiche degli immobili e la sicurezza degli impianti (con particolare riferimento ai due monolocali siti a piano primo) che i locali risultano privi delle condizioni di agibilità previste dalla normativa vigente e che per i motivi descritti all'interno della presente Ordinanza non viene esclusa la potenziale insorgenza di problematiche igienico-sanitarie e di sicurezza per gli occupanti;

- a verificare le idonee caratteristiche funzionali, strutturali ed impiantistiche di tutte le vigenti norme con particolare riferimento al Regolamento Locale d'Igiene ed alla materia sismica/strutturale;
- a produrre, al termine dell'espletamento di tutto quanto sopra indicato, idonea certificazione a firma di un professionista abilitato all'esercizio della professione che attesti l'esecuzione delle operazioni sopra elencate;

Gli ambienti di cui alla presente Ordinanza potranno essere riutilizzati non appena regolarizzata la situazione urbanistico edilizia autorizzativa delle opere abusivamente eseguite, unitamente al deposito di una Segnalazione Certificata dell'Agibilità nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia che attesti il raggiungimento di tutte le condizioni di sicurezza strutturale, impiantistica e di agibilità dell'edificio;

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della verifica del rispetto della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Si evidenzia come tutte e qualsivoglia responsabilità civili e penali in caso di danni a cose e persone dovute al mancato rispetto della presente Ordinanza ricadano in capo ai proprietari dell'edificio ed agli utilizzatori ognuno per le rispettive competenze e responsabilità.

Si precisa che l'accertato mancato rispetto dei disposti della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale e delle altre Leggi vigenti in materia.

Avverso alla presente ordinanza è possibile ricorrere entro 60 gg. al Tribunale Regionale Amministrativo.

IL SINDACO
f.to Giovanni RIGIROLI